



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 28 February 2012**

**6826/12**

---

**Interinstitutional File:  
2011/0196 (COD)**

---

**TRANS 56  
CODEC 467  
INST 150  
PARLNAT 110**

**COVER NOTE**

---

from: Senate of the Republic of Italy  
date of receipt: 17 February 2012  
to: General Secretariat of the Council of the European Union

---

Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and the Council  
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality<sup>1</sup>  
doc. 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274 - COM (2011) 451 final

---

Delegations will find annexed a copy of the above letter.

---

<sup>1</sup> Translation(s) of the opinion may be available in English on the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVI LEGISLATURA

---

Doc. XVIII-bis  
n. 58

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SANTINI)

*approvata nella seduta del 1° febbraio 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 RELATIVO ALL'APPARECCHIO DI CONTROLLO NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (COM(2011) 451 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2012

---

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 451 definitivo,

considerato che l'attuale legislazione in vigore per l'apparecchio di controllo è il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

considerato che tale regolamento stabilisce norme tecniche e istituisce le regole relative all'uso, all'omologazione, all'installazione e all'ispezione dei tachigrafi, creando una serie di obblighi legali per i costruttori e le autorità, ma anche per gli operatori dei trasporti e i conducenti;

considerato, inoltre, che tale regolamento è già stato adeguato dieci volte al progresso tecnologico, tramite procedura di comitato;

tenuto conto che la proposta si inserisce nella politica annunciata dalla Commissione europea nel Libro bianco, del 28 marzo 2011, «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011) 144 definitivo) e che viene citata esplicitamente come componente dell'iniziativa n. 6, relativa ai trasporti di merci su strada;

rilevato che la proposta contribuisce all'attuazione del «Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa» (COM(2008) 886 definitivo) e della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

valutato che la proposta intende modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio al fine di migliorare il sistema tachigrafico;

nell'auspicio che, attraverso la semplificazione e le modifiche apportate ad alcuni elementi tecnici e procedure di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione europea pervenga a una migliore applicazione delle norme sociali, al fine di individuare anomalie e frodi nei tempi di guida e nei periodi di riposo, nonché a una riduzione dell'onere amministrativo superfluo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), corrispondente all'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità europea alla base del regolamento (CEE) n. 3821/85 che la presente proposta va a modificare;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto i trasporti su strada stanno acquisendo un carattere sempre più transnazionale e la legislazione sociale in questo campo è già armonizzata a livello di Unione attraverso il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là degli obiettivi perseguiti;

nel merito, si esprime apprezzamento per le modifiche proposte dalla Commissione europea intese a istituire registri elettronici nazionali e l'interconnessione di tali registri al fine di garantire un esame e un controllo più efficaci delle carte del conducente e per agevolare le funzioni degli agenti incaricati dei controlli;

si accoglie con favore, in particolare, la proposta della Commissione europea di unificare, all'articolo 27, le funzionalità delle carte del conducente e delle patenti di guida, con l'intento di aumentare la sicurezza del sistema e diminuire le probabilità di un uso improprio delle patenti di guida;

si apprezza la volontà della Commissione di garantire, all'articolo 6, l'integrazione del tachigrafo digitale nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), fornendo un'interfaccia armonizzata e standardizzata del tachigrafo, visto che i sistemi di trasporto intelligenti possono contribuire a rispondere alle sfide affrontate dalla politica dei trasporti europea, quali l'aumento dei volumi dei trasporti su strada e della congestione o l'aumento del consumo di energia.